

1. *La legittimazione culturale dei diritti umani*

Ritenere che le violazioni dei diritti umani riflettano la mancanza o la fragilità di una legittimazione culturale dei criteri internazionali in una determinata società costituisce la premessa essenziale per affrontare la questione. Pertanto, poiché questi criteri sono percepiti come estranei in rapporto al mutare dei valori della gente e delle istituzioni, è improbabile che generino impegno o adesione. Sebbene la legittimazione culturale possa non essere l'unico fattore di adesione ai criteri relativi ai diritti umani, o neppure quello fondamentale, dal punto di vista di chi scrive, invece, è un elemento di estrema importanza. Di conseguenza, le cause soggiacenti a qualunque incapacità di legittimare i moderni parametri dei diritti umani devono essere affrontate per incoraggiare la promozione e la salvaguardia dei diritti umani in tali società.

Alcuni commentatori hanno focalizzato l'attenzione su questa carenza di legittimazione culturale riguardante i parametri internazionali nel mondo non occidentale, al fine di mettere in discussione la validità fondamentale dei suddetti criteri per quanto riguarda i diritti umani. La condotta che sarebbe alla base delle violazioni degli attuali parametri internazionali è stata giustificata in modo preciso: questi parametri sono percepiti come culturalmente illegittimi. Si sostiene che questa illegittimità culturale derivi dalle condizioni storiche in cui è avvenuta la creazione degli strumenti giuridici internazionali relativi ai diritti umani.

La maggior parte dei paesi africani e asiatici non ha partecipato all'elaborazione della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (DUDU)⁴ poiché, come vittima del colonialismo, non faceva parte all'epoca delle Nazioni Unite. Quando poi questi paesi hanno partecipato all'elaborazione di successivi documenti, lo hanno fatto sulla base di una struttura già consolidata e di criteri di fondo adottati in loro assenza. In questo caso, la struttura preesistente e i suddetti criteri privilegiavano i diritti individuali civili e politici rispetto ai diritti collettivi di solidarietà, come ad esempio il diritto allo sviluppo, questione che rimane tuttora problematica. Alcuni autori sono arrivati addirittura a sostenere che esistono differenze fra la concezione occidentale dei diritti dell'uomo, come risulta dalle carte internazionali, e le concezioni non occidentali relative alla dignità umana⁵. Nel mondo islamico, ad esempio, sussi-

⁴ *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, General Assembly Resolution 217A (III); United Nations GAOR Resolution 71; United Nations Document A/810 (1948) [d'ora in avanti DUDU].

⁵ Si vedano ad esempio Jack Donnelly, «Human Rights and Human Dignity: An Analy-